

Giugno 2026

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- La Commissione presenta per consultazione i parametri di riferimento aggiornati del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE
- Prezzo del carbonio pagato nei Paesi Terzi
- Avviso del 19.05.2026 della Commissione relativo all'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee oppure dei protocolli sulle norme di origine che prevedono il cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente Convenzione
- Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Questions and Answers - Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026
- Nuovo fac simile di dichiarazione di uso finale / end use statement - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - autorità nazionale UAMA - divisione materiali a duplice uso
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controllo Dogane - Circolare 10/2026 prot. n. 272151 del 12.05.2026 - Revisione delle dichiarazioni su istanza di parte - Individuazione dell'ufficio competente nei casi di pluralità di dichiarazioni registrate presso diversi ufficio ADM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 15.05.2026 - E-Commerce-Spedizioni di modesto valore cosa cambia dal 1° luglio 2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Origine e Valore - Avviso del 15.05.2026 - Applicazione provvisoria dell'Accordo Interinale sugli scambi tra l'UE e gli stati firmatari del MERCOSUR. Principali contenuti delle linee guida in materia di origine preferenziale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 14/2026 prot. n. 299191 del 27.05.2026 - eATA - Digital ATA Carnet

► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 9/2026 prot. n. 263885 del 07.05.2026 - Dichiarazioni semestrali per il gas naturale e per l'energia elettrica. Prime istruzioni per la compilazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 12/2026 prot. n. 276769 del 14-05-2026 - Prodotti alcolici. Contrassegni fiscali. Recipienti contenenti volumi nominali di prodotto diversi dai tagli previsti dal D.M. n. 322/2003. Indirizzi operativi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.13/2026 - Prot. n. 296672 del 26 maggio 2026 - D.lgs 28/03/2025 n. 43 "Revisione delle disposizioni in materia di accise" - Trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - Consumi specifici convenzionali
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DECRETO 15 aprile - Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026. (26A02188) (GU Serie Generale n.106 del 09-05-2026)
- Legge 13 maggio 2026, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00102) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2026)
- Decreto-Legge 22 maggio 2026, n. 89 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (26G00110) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)





[La Commissione presenta per consultazione i parametri di riferimento aggiornati del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE](#)

La Commissione europea ha presentato la proposta di aggiornamento dei benchmark del sistema EU ETS per il periodo 2026-2030, ora in consultazione pubblica e con gli Stati membri prima dell'adozione finale.

I nuovi valori di riferimento sono essenziali per determinare l'assegnazione gratuita delle quote all'industria europea, che continuerà a coprire in media circa il 75% delle emissioni.

L'intervento si inserisce nel quadro della revisione del sistema ETS e della Market Stability Reserve, con l'obiettivo di sostenere competitività industriale e decarbonizzazione, garantendo maggiore stabilità del mercato del carbonio.

L'adozione dei nuovi benchmark è prevista entro fine giugno, dopo la consultazione e il confronto con gli Stati membri ed è destinata ad avere effetto per il calcolo dei certificati CBAM necessari a coprire le emissioni incorporate nei beni importati e quindi in definitiva sull'onere a carico dell'importatore dei beni soggetti a questo meccanismo.

[Prezzo del carbonio pagato nei Paesi Terzi](#)

Il 28 agosto 2025 la Commissione europea ha pubblicato tre *Calls for Evidence* per raccogliere contributi a supporto della preparazione degli atti di esecuzione della fase definitiva del *Carbon Border Adjustment Mechanism*.

Le consultazioni hanno riguardato aspetti tecnici e amministrativi legati alla conversione dei costi del carbonio sostenuti nei Paesi terzi in riduzioni della responsabilità CBAM, con particolare attenzione a prova del pagamento, conversione valutaria e riconoscimento dei certificatori terzi.

Sono state analizzate 158 risposte, provenienti in larga parte da imprese e associazioni (76%), con una partecipazione quasi equilibrata tra stakeholder UE (54%) e Paesi terzi (46%), in particolare Cina, Turchia e Regno Unito. I settori più rappresentati sono stati ferro e acciaio, elettricità, alluminio e chimica.

I principali temi emersi includono il riconoscimento dei sistemi di carbon pricing esteri, la gestione di rimborsi e compensazioni, la definizione del prezzo effettivo del carbonio, la standardizzazione della prova di pagamento, la metodologia di conversione valutaria e l'accreditamento dei certificatori.

Nel complesso, gli stakeholder sostengono gli obiettivi del CBAM ma chiedono maggiore chiarezza, armonizzazione con l'EU ETS e soluzioni operative più semplici, trasparenti e digitalizzate per ridurre gli oneri amministrativi e garantire certezza applicativa.



[Avviso del 19.05.2026 della Commissione relativo all'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee oppure dei protocolli sulle norme di origine che prevedono il cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente Convenzione](#)

La Commissione europea ha pubblicato il 19 maggio 2026 una versione aggiornata della matrice relativa all'applicazione del cumulo diagonale nell'ambito della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea (PEM), fornendo un quadro aggiornato delle possibilità di cumulo tra i Paesi aderenti al sistema.

L'aggiornamento si inserisce nel processo di revisione delle regole PEM e chiarisce le condizioni necessarie per l'applicazione del cumulo diagonale dell'origine preferenziale, possibile solo quando tutti i Paesi coinvolti nella produzione e nella destinazione finale delle merci abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti regole di origine compatibili.

Tra le principali novità figura l'introduzione della possibilità di cumulo diagonale tra Albania e Turchia nell'ambito della Convenzione PEM riveduta. La misura è entrata in vigore il 5 maggio 2026 ed è applicabile con effetto retroattivo.

Contestualmente, gli accordi bilaterali tra Unione europea, Turchia e Paesi partecipanti al Processo di stabilizzazione e associazione sono stati aggiornati mediante l'inserimento di un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Tale modifica ha comportato la soppressione della Tabella 3 della matrice, ritenuta non più necessaria.

La Commissione ricorda inoltre che:

- la sigla "C" identifica gli accordi che applicano le regole PEM del 2012;
- la sigla "R" indica gli accordi che applicano le regole PEM revisionate del 2023;
- la sigla "T" segnala l'applicazione delle regole transitorie.

Il sistema PEM continua a rappresentare uno strumento centrale per le imprese inserite in catene produttive internazionali, consentendo l'utilizzo di materiali originari provenienti da diversi Paesi partner senza perdere il carattere originario preferenziale del prodotto finale.

Le novità richiedono particolare attenzione nella verifica delle possibilità di cumulo applicabili, nella gestione documentale dell'origine e nell'aggiornamento delle procedure di compliance doganale.

[Carbon Border Adjustment Mechanism \(CBAM\) - Questions and Answers - Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026](#)

Con la pubblicazione della nuova versione delle FAQ sul CBAM, la Commissione Europea ha fornito indicazioni più precise sulle modalità applicative del meccanismo nella sua fase definitiva.

L'aggiornamento interessa in particolare:

- le procedure legate all'autorizzazione dei dichiaranti;
- l'utilizzo del registro CBAM;
- la gestione dei certificati, inclusi criteri di acquisto, restituzione e determinazione del prezzo;
- le modalità di calcolo delle emissioni incorporate;
- l'impiego dei valori standard in assenza di dati verificati;
- le regole doganali applicabili ai diversi settori coinvolti.

Dalle nuove linee guida emerge che, con l'avvio del regime definitivo, gli obblighi per le imprese saranno decisamente più strutturati rispetto alla fase transitoria. Le aziende importatrici dovranno infatti adeguarsi a requisiti di controllo, monitoraggio e rendicontazione molto più rigorosi.



Nuovo fac simile di dichiarazione di uso finale / end use statement - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - autorità nazionale UAMA - divisione materiali a duplice uso

In data 19 maggio 2026, l'Autorità Nazionale UAMA - Divisione Materiali a Duplice Uso - ha pubblicato il nuovo fac simile di dichiarazione di uso finale (End Use Statement - EUS), destinato a corredare la documentazione da presentare nell'ambito delle istanze di autorizzazione all'esportazione di beni dual use tramite il portale E-Licensing.

Il nuovo modello, immediatamente utilizzabile dagli operatori economici, include anche istruzioni operative per la compilazione e si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 221/2017 e dal Regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

UAMA chiarisce che sarà comunque possibile continuare a utilizzare il precedente formato fino al 1° settembre 2026. Successivamente, saranno accettati modelli compilati secondo il vecchio schema soltanto se firmati dall'utilizzatore finale in data antecedente al 19 maggio 2026.

Il nuovo End Use Statement richiede informazioni dettagliate relative ai soggetti coinvolti nell'operazione, alla descrizione dei beni esportati, al contratto commerciale, all'utilizzo finale delle merci e agli impegni assunti dall'utilizzatore finale. Particolare attenzione è dedicata alle dichiarazioni concernenti il divieto di utilizzo dei beni in programmi militari, nucleari o collegati ad armi di distruzione di massa, nonché all'impiego di strumenti di cyber-surveillance in attività lesive dei diritti umani.

Le istruzioni operative precisano inoltre che il documento deve essere compilato integralmente in formato dattiloscritto, firmato a mano dal rappresentante legale dell'utilizzatore finale e trasmesso tramite la piattaforma E-Licensing. I dati contenuti nell'EUS devono risultare coerenti con quelli indicati nella domanda di esportazione.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controllo Dogane - Circolare 10/2026 prot. n. 272151 del 12.05.2026 - Revisione delle dichiarazioni su istanza di parte - Individuazione dell'ufficio competente nei casi di pluralità di dichiarazioni registrate presso diversi uffici ADM](#)

Con avviso pubblicato il 12 maggio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti in merito alla corretta procedura per la presentazione di istanze di revisione aventi ad oggetto più dichiarazioni doganali registrate presso diversi Uffici dell'Agenzia.

Il documento, in linea con quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2024, conferma il principio di concentrazione della competenza, stabilendo che, nei casi in cui le dichiarazioni siano state presentate presso più uffici ADM, la competenza debba essere individuata nell'ambito territoriale corrispondente alla sede legale dell'operatore economico.

L'obiettivo della misura è quello di evitare frammentazioni istruttorie, garantire uniformità nelle decisioni amministrative e semplificare la gestione delle istanze da parte degli operatori economici.

Affinché la procedura possa essere ritenuta valida, è necessario che:

- le istanze, tra loro analoghe, siano presentate sia agli Uffici ADM presso cui sono state registrate le dichiarazioni sia all'Ufficio competente in base alla sede legale dell'operatore;
- gli elementi oggetto dell'accertamento e le relative motivazioni risultino omogenei.

ADM sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione tra i diversi Uffici coinvolti, al fine di assicurare un'efficace gestione del procedimento.

Dal punto di vista operativo, il chiarimento rappresenta una significativa misura di semplificazione per le imprese che operano su più uffici doganali, consentendo una gestione più efficiente delle revisioni, riducendo duplicazioni amministrative e limitando il rischio di interpretazioni difformi.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 15.05.2026 - E-Commerce-Spedizioni di modesto valore cosa cambia dal 1° luglio 2026](#)

In vista dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, prevista dal 1° luglio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un avviso con cui illustra le principali novità operative relative alle spedizioni e-commerce di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

La nuova disciplina prevede la soppressione della franchigia dai dazi all'importazione attualmente applicabile alle spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro.

A partire dal 1° luglio 2026 sarà quindi introdotto un dazio doganale addizionale pari a 3 euro per ciascun articolo oggetto di vendita a distanza. La misura si applicherà indipendentemente dal regime di riscossione IVA adottato - inclusi IOSS, regime speciale o IVA ordinaria - nonché dalla tipologia di tracciato dichiarativo utilizzato (H1, H6 o H7).

ADM chiarisce inoltre che il nuovo importo costituisce un vero e proprio diritto doganale e, in quanto tale, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA. Contestualmente, verrà soppresso il codice di regime aggiuntivo C07.

La misura avrà carattere transitorio e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. Successivamente, tutte le merci oggetto di commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno assoggettate all'aliquota daziaria prevista dalla TARIC.

L'intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma unionale del settore e-commerce, finalizzato a rafforzare i controlli sulle importazioni di basso valore, contrastare fenomeni evasivi e garantire maggiore equilibrio competitivo tra operatori extra-UE e imprese europee.

ADM segnala infine che ulteriori chiarimenti operativi e istruzioni di dettaglio saranno forniti con successive comunicazioni dedicate.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Origine e Valore - Avviso del 15.05.2026 - Applicazione provvisoria dell'Accordo Interinale sugli scambi tra l'UE e gli stati firmatari del MERCOSUR. Principali contenuti delle linee guida in materia di origine preferenziale](#)

A seguito dell'entrata in vigore, in via provvisoria dal 1° maggio 2026, dell'Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione Europea e i Paesi del MERCOSUR - Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un avviso volto a chiarire le modalità applicative delle disposizioni in materia di origine preferenziale delle merci.

L'accordo introduce un sistema orientato alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure doganali, fondato principalmente **sull'autocertificazione dell'origine da parte dell'esportatore**. In tale contesto, l'operatore economico attesta che il prodotto soddisfa le regole di origine previste dall'Accordo, assumendosi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese e garantendo la disponibilità della documentazione necessaria a comprovare il carattere originario delle merci.

Per gli esportatori europei assume particolare rilevanza il **sistema REX (Registered Exporter System)**: gli operatori registrati potranno indicare il proprio codice REX nelle attestazioni di origine, eliminando la necessità di firme autografe e favorendo una gestione più uniforme e digitalizzata delle procedure.

Con riferimento ai Paesi MERCOSUR, l'ADM evidenzia che Argentina, Brasile e Uruguay adottano sistemi di autocertificazione basati sugli **identificativi fiscali nazionali**, mentre il Paraguay continuerà inizialmente a utilizzare il sistema tradizionale dei certificati di origine rilasciati da organismi autorizzati. È inoltre previsto un regime transitorio della durata massima di cinque anni, durante il quale gli Stati MERCOSUR potranno affiancare all'autocertificazione anche certificati di origine riconosciuti dall'Unione europea come valide attestazioni di origine.

Le Linee Guida richiamano inoltre alcuni principi fondamentali dell'origine preferenziale:

- **la regola di tolleranza**, che consente l'utilizzo di materiali non originari entro il limite del 10% del valore franco fabbrica (ex works), salvo specifiche deroghe settoriali;
- **il cumulo bilaterale**, che permette di considerare originari i materiali provenienti dall'altra Parte contraente anche a seguito di lavorazioni intermedie;
- **il duty drawback**, che consente il rimborso o la sospensione dei dazi gravanti sui materiali non originari impiegati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai controlli doganali, fondati su un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità delle Parti. Le verifiche potranno essere effettuate anche successivamente all'importazione tramite controlli documentali, analisi del rischio o richieste di informazioni all'esportatore, il quale dovrà fornire riscontro entro i termini previsti, pena la possibile revoca del trattamento preferenziale. ADM sottolinea inoltre l'obbligo di tutela della riservatezza delle informazioni commerciali scambiate nel corso delle verifiche.

ADM segnala infine che il testo integrale delle linee guida in lingua inglese è disponibile al seguente documento: [EU-MERCOSUR INTERIM TRADE AGREEMENT 2026 - GUIDANCE DOCUMENT ON RULES OF ORIGIN](#)



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane -Circolare 14/2026 prot. n. 299191 del 27.05.2026 - eATA - Digital ATA Carnet](#)

Con la Circolare n. 14/2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le istruzioni operative per l'introduzione del sistema eATA - Digital ATA Carnet, applicabile dal 1° giugno 2026 nell'Unione europea, in Norvegia, Svizzera e Regno Unito.

Il progetto, sviluppato dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) e dalla Commissione europea, punta alla progressiva sostituzione del Carnet ATA cartaceo con un sistema digitale, il cui completamento è previsto entro la fine del 2027.

Unioncamere rilascerà i carnet ATA digitali per le richieste presentate dal 1° giugno 2026, mentre quelli emessi prima di tale data continueranno a essere gestiti in formato cartaceo fino alla scadenza. Anche eventuali carnet sostitutivi potranno essere emessi in formato digitale.

Il nuovo sistema consentirà agli operatori di richiedere il carnet online, salvarlo in un wallet digitale e presentarlo in dogana tramite QR code o codice transazione, con registrazione automatica delle operazioni e conferma immediata al titolare.

ADM evidenzia tuttavia che il periodo 2026-2027 sarà caratterizzato da una fase transitoria, durante la quale coesisteranno carnet ATA cartacei e digitali. Per questo motivo, le Camere di commercio italiane emetteranno anche una versione cartacea del carnet, così da garantire l'operatività verso Paesi che non avranno ancora completato la digitalizzazione delle procedure.

La circolare individua, inoltre, diversi scenari operativi nella fase transitoria, distinguendo i casi in cui i Paesi coinvolti utilizzino sistemi cartacei, digitali o misti. L'Italia applicherà prevalentemente le procedure digitali e miste, mantenendo comunque l'utilizzo del carnet cartaceo per evitare criticità operative e contestazioni.

ADM conferma infine che gli uffici doganali italiani sono già stati abilitati all'utilizzo del sistema eATA e che sono stati individuati specifici profili operativi per la gestione delle transazioni e delle attività di controllo.

Per maggiori dettagli si consiglia la consultazione dell'avviso.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 9/2026 prot. n. 263885 del 07.05.2026 - Dichiarazioni semestrali per il gas naturale e per l'energia elettrica. Prime istruzioni per la compilazione](#)

Con la Circolare n. 9 del 7 maggio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le **prime istruzioni operative** per la compilazione delle nuove dichiarazioni semestrali relative al gas naturale e all'energia elettrica, introdotte dalla riforma della fiscalità energetica in vigore dal 1° gennaio 2026.

La Circolare chiarisce che i nuovi modelli dichiarativi, approvati con determinazioni direttoriali del 9 aprile 2026, sono finalizzati a rendere più strutturato e coerente il sistema di raccolta dei dati, a supporto delle attività di controllo e monitoraggio del prelievo fiscale.

In particolare, vengono disciplinate:

- le dichiarazioni semestrali per il gas naturale, con indicazioni sui modelli e sui codici da utilizzare per identificare le diverse tipologie di operazioni e controparti;
- le dichiarazioni semestrali per l'energia elettrica, distinte tra **esercenti officine elettriche e venditori**, con specifiche istruzioni per la compilazione dei quadri e per l'indicazione dei dati richiesti;
- l'utilizzo di un tracciato informatico unico, che integra le diverse tipologie di soggetti.
- La Circolare fornisce inoltre chiarimenti su aspetti applicativi rilevanti, tra cui:
 - il calcolo degli acconti mensili sulla base dell'accisa risultante dalle fatture del mese precedente, comprensiva degli eventuali arrotondamenti;
 - il superamento della logica cumulativa propria delle precedenti dichiarazioni annuali, non più applicabile nelle nuove dichiarazioni semestrali;
 - la disponibilità dei tracciati record e dei manuali tecnici nell'area riservata del portale ADM.

Sono infine fornite indicazioni operative relative:

- all'attivazione, dal 1° giugno 2026, dell'ambiente di test per l'invio telematico delle dichiarazioni;
- all'individuazione dei soggetti obbligati tramite appositi elenchi dei codici accisa;
- alle modalità di abilitazione e delega per la sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni, in continuità con la disciplina già vigente.

I documenti allegati alla Circolare sono:

- "[Modello dichiarazione semestrale gas](#)" (integrato con i codici da indicare nei quadri S e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduto o da cui è acquistato il gas naturale);
- "[prime istruzioni per la dichiarazione semestrale gas](#)";
- "[Modello dichiarazione semestrale energia elettrica officine](#)", integrato con le tipologie di cessione e ricezione da indicare nei quadri G e H, nonché dei codici da indicare nei quadri N e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduta o da cui è acquistata l'energia elettrica;
- "[prime istruzioni per la dichiarazione semestrale energia elettrica officine](#)";
- "[Modello dichiarazione semestrale energia elettrica venditori](#)", integrato con i codici da indicare nei quadri N e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduta o da cui è acquistata l'energia elettrica;
- "[prime istruzioni per la dichiarazione semestrale energia elettrica venditori](#)".

Si rinvia alla lettura della Circolare e alla consultazione degli allegati per ulteriori dettagli.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 12/2026 prot. n. 276769 del 14-05-2026 - Prodotti alcolici. Contrassegni fiscali. Recipienti contenenti volumi nominali di prodotto diversi dai tagli previsti dal D.M. n. 322/2003. Indirizzi operativi](#)

Con la circolare n. 12/2026 del 14 maggio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce gli indirizzi operativi in materia di **contrassegni fiscali sui prodotti alcolici**, con riferimento ai recipienti aventi volumi nominali diversi da quelli previsti dal D.M. n. 322/2003.

La circolare chiarisce che:

- permane l'obbligo di apposizione del contrassegno fiscale, anche per contenitori di capacità non standard (es. fusti da 5 a 24 litri utilizzati per cocktail premiscelati);
- in assenza di tagli specifici, è consentita l'applicazione di più contrassegni di minor valore, fino a raggiungere o superare il volume nominale del recipiente, oppure l'utilizzo di un contrassegno di taglio superiore;
- tale modalità è subordinata a specifica autorizzazione dell'ADM, rilasciata su richiesta motivata dell'operatore.

Sul piano operativo, inoltre, la circolare:

- definisce contenuti e requisiti della richiesta autorizzativa, inclusa la descrizione dei recipienti, dei volumi e delle combinazioni di contrassegni;
- stabilisce modalità applicative e requisiti tecnici, tra cui leggibilità e integrità dei contrassegni;
- prevede obblighi contabili e di tracciabilità, anche tramite registri e comunicazioni telematiche;
- conferma che i prodotti muniti di contrassegno fiscale possono circolare ed essere detenuti senza particolari vincoli, anche se confezionati in recipienti superiori ai 5 litri.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.13/2026 - Prot. n. 296672 del 26 maggio 2026 - D.lgs 28/03/2025 n. 43 "Revisione delle disposizioni in materia di accise" - Trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - Consumi specifici convenzionali](#)

Con la Circolare n. 13 del 26 maggio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti operativi sul trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025 al TUA.

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare ad accisa avviene sulla base dei **consumi specifici convenzionali** espressamente individuati dall'**art. 21** del TUA, distinti tra:

- produzione semplice di energia elettrica;
- produzione combinata (cogenerazione).

In particolare, vengono disciplinate:

- le tabelle dei consumi specifici convenzionali applicabili ai principali prodotti energetici (oli vegetali, gas naturale, GPL, gasolio, oli combustibili, carbone), differenziate tra produzione elettrica e cogenerazione;



- il principio di determinazione dell'accisa **mediante coefficienti standard**, da applicare ai quantitativi impiegati per individuare la base imponibile;
- l'estensione del **criterio di equivalenza** fiscale per i prodotti non espressamente previsti, individuando il combustibile di riferimento ai fini dell'applicazione dell'aliquota;
- la possibilità, limitatamente alla produzione senza recupero di calore, di sostituire i coefficienti convenzionali con consumi specifici medi determinati tramite sperimentazione in sito, su richiesta dell'operatore.

Infine, sono fornite indicazioni operative relative:

- agli obblighi degli operatori circa le modalità di approvvigionamento dei prodotti energetici;
- alla tenuta dei registri di produzione e di carico e scarico, nonché alle modalità di richiesta dei rimborsi dell'accisa;
- agli adempimenti dichiarativi, inclusa la trasmissione di prospetti riepilogativi e dei dati di consumo;
- alle condizioni per l'esercizio dell'attività di produzione o autoproduzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla licenza di officina elettrica e agli obblighi autorizzativi connessi.

Per ulteriori dettagli, si consiglia la lettura della circolare.



[Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DECRETO 15 aprile - Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026. \(26A02188\) \(GU Serie Generale n.106 del 09-05-2026\)](#)

Con il Decreto 15 aprile 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica determina i quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2026, in attuazione del d.lgs. 249/2012.

Il decreto stabilisce che il livello delle scorte nazionali sia calcolato sulla base delle importazioni nette medie, individuando un obbligo complessivo pari a **9.994.573 tep**, corrispondente a novanta giorni di importazioni, valore superiore rispetto al criterio alternativo basato sui consumi interni.

Sul piano operativo, il provvedimento:

- definisce il coefficiente unitario di obbligo (0,2245 tep per ogni tep immesso in consumo) per la ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati;
- individua i principali prodotti che compongono le scorte specifiche (benzina, jet fuel, gasolio e olio combustibile);
- stabilisce l'assegnazione all'OCSIT di un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a 24 giorni, mentre i soggetti obbligati detengono ulteriori scorte in prodotti pari a 6 giorni.
- Sono inoltre disciplinati:
- i criteri di determinazione e comunicazione delle quote individuali tramite la piattaforma informatica OCSIT;
- le modalità di costituzione e dislocazione delle scorte, anche presso depositi di terzi e, in via sperimentale, fino al 100% nel territorio di altri Stati UE;
- i limiti di utilizzo dei biocarburanti ai fini dell'adempimento degli obblighi (25% per il gasolio e 10% per la benzina).

Il decreto prevede infine:

- l'avvio dell'anno scorta dal **1° luglio 2026**;
- una riduzione temporanea del livello delle scorte di sicurezza pari al 19,77% fino al 31 dicembre 2026.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo del Decreto.



[LEGGE 13 maggio 2026, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. \(26G00102\) \(GU Serie Generale n.112 del 16-05-2026\)](#)

Con la Legge 13 maggio 2026, n. 79 è disposta la conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante misure urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

Il provvedimento introduce, in sede di conversione:

- correzioni formali e di coordinamento normativo;
- adeguamenti delle disposizioni operative, tra cui modifiche ai riferimenti temporali e procedurali.

Nel complesso, la legge consolida e perfeziona il contenuto del decreto-legge, mantenendone l'impianto generale. La legge è entrata in vigore il 17 maggio 2026.

Per altri chiarimenti, si consiglia la lettura della legge.

[DECRETO-LEGGE 22 maggio 2026, n. 89 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. \(26G00110\) \(GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026\)](#)

Con il Decreto-legge 22 maggio 2026, n.89 è disposta una ulteriore riduzione temporanea delle aliquote di accisa sui principali carburanti, applicata dal 23 maggio 2026 al **6 giugno 2026**, al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Le aliquote stabilite sono:

- **benzina:** 622,90 euro per mille litri;
- **oli da gas o gasolio usato come carburante:** 572,90 euro per mille litri;
- **gas di petrolio liquefatti (GPL)** usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- **gas naturale usato come carburante:** zero euro per metro cubo;
- **gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotattamento (HVO) e biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'art. 44, par. 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: 572,90 euro per mille litri.

Si informa, inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio è stata pubblicata anche la [LEGGE 22 maggio 2026, n. 88](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica". Si tratta della conversione in legge del DL Fiscale, del quale fa parte anche il DL Carburanti bis che rideterminava le aliquote di accisa, ormai superate, dal giorno 8 aprile 2026 al giorno 1° maggio 2026.

Si invita alla consultazione del Decreto-legge e della Legge menzionata, per ulteriori chiarimenti.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 29 aprile 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

